

# STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

## **"ambuLAIFE"**

### **ART. 1**

E' costituita, il 29.12.2008 con sede in TERNI, str. di Recentino n. 11, l'Associazione di Volontariato **"ambuLAIFE"** ed ha durata a tempo indeterminato.

Il simbolo dell'associazione è un logo costituito dalla scritta ambuLAIFE rossa, sopra una linea retta azzurra che termina con un'onda elettrocardiografica, dove ambu sta per **ambulanza** e LAIFE è l'acronimo di **Leader nell'Assistenza Intervento Formazione dell'Emergenza**.

### **ART. 2**

L' Associazione "ambuLAIFE" è un momento di aggregazione di cittadini, che attraverso la partecipazione diretta e indiretta, intendono contribuire allo sviluppo e alla vita della collettività.

Essa potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali.

La variazione di sede legale deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci non dovrà intendersi come modifica del presente Statuto.

### **ART. 3**

L' Associazione "ambuLAIFE" è aconfessionale e apartitica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia e non persegue alcun fine di lucro.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge o effettuate a favore di altre Associazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

### **ART. 4**

L' Associazione "ambuLAIFE" ha come scopo ed obiettivi principali, il rinnovamento civile e sociale nel pubblico interesse, affermando i valori della solidarietà umana.

Aggrega i cittadini cercando di soddisfare bisogni collettivi ed individuali attraverso la solidarietà e la mutualità, favorendo progetti di sviluppo civile e sociale con la partecipazione attiva dei soci, collabora alla realizzazione di nuove forme di intervento socio-sanitario e collabora con enti pubblici e privati per il perseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente statuto.

## ART. 5

L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, e i suoi fini sono:

- aggregare i cittadini sui problemi della vita civile, sociale e culturale;
- ricercare il soddisfacimento dei bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarietà, mutualità e fratellanza;
- contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività;
- contribuire all'affermazione dei principi di mutualità;
- favorire lo sviluppo della collettività attraverso la partecipazione attiva dei suoi soci;
- collaborare anche attraverso l'esperienza gestionale, alla crescita culturale dei singoli e della collettività;
- favorire e/o collaborare a forme partecipative di intervento socio-sanitario, sull'ambiente, sull'handicap e ad altre iniziative dirette comunque alla messa in atto di sperimentazioni innovatrici;
- collaborare con enti pubblici e privati e con altre Associazioni di volontariato per il perseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente Statuto;
- adoperarsi per la difesa dei deboli e dei bisognosi.

La sua attività consiste:

- A. Favorire il soccorso sanitario di ammalati e feriti mediante autoambulanze acquisite in donazione, in coordinamento con la Centrale Operativa 118 di competenza
- B. Organizzare il trasporto di persone diversamente abili e invalidi del lavoro per trattamenti, terapie, momenti sociali
- C. Promuovere la raccolta del sangue in coordinamento con Enti preposti
- D. Promuovere iniziative di formazione gratuita ed informazione sanitaria e di prevenzione della salute nei suoi vari aspetti sanitari, sociali e aziendali
- E. Fornire assistenza sanitaria in coordinamento con Enti preposti
- F. Fornire supporto ai servizi di guardia medica ed ambulatoriali in collaborazione con strutture pubbliche ed altri soggetti preposti
- G. Collaborare ad iniziative di protezione civile e tutela dell'ambiente
- H. Promuovere ogni iniziativa (culturale, sportiva, ricreativa) atta a favorire una migliore qualità della vita
- I. Organizzare la formazione interna gratuita di volontari in collaborazione anche con progetti delle Centrali Operative 118 e con le strutture di protezione civile
- J. Organizzare incontri di beneficenza e di aiuto umanitario verso persone o collettività svantaggiate per condizioni fisiche, psichiche, economiche sociali e familiari
- K. Partecipare e collaborare a momenti di istruzione, formazione e addestramento dei giovani disoccupati organizzati dagli enti e soggetti preposti, onde facilitare il loro inserimento nel mondo del lavoro

L. Organizzare e partecipare a ricerche e dibattiti di interesse nazionale ed internazionale

Sulla base della propria disponibilità organizzative l'Associazione si impegna anche a:

- promuovere ed organizzare incontri volti a favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento, organizzando forme di intervento atte a favorirne gli scopi
- collaborare con servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno degli anziani, delle persone diversamente abili e comunque di persone in condizioni anche temporanee di difficoltà
- organizzare momenti di studio ed iniziative di informazione in attuazione dei fini del presente Statuto anche mediante pubblicazioni periodiche
- tutelare i diritti civili dei deboli e dei bisognosi e favorire lo sviluppo e l'attuazione del principio della mutualità
- tutelare i diritti civili dei deboli e dei bisognosi.

## **SOCI**

### **ART. 6**

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri soci per il perseguimento dei fini istituzionali.

Al socio possono essere rimborsate dall'Associazione le spese sostenute nei limiti previsti dal Regolamento generale dell'Associazione.

L'Associazione può inoltre, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.

La qualità di socio è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con qualsiasi rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

I soci che prestano attività di volontariato hanno diritto ad una copertura assicurativa i cui oneri rimangono a totale carico dell'Associazione, contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso terzi.

### **ART. 7**

Possono essere soci di "ambuLAIFE" tutti i cittadini, indipendentemente dalla propria età, estrazione sociale e religiosa, le società, associazioni ed enti che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo dei fini di solidarietà sociale previsti dal presente Statuto, accettano gli articoli dello Statuto e del Regolamento interno, condividano gli scopi e le finalità dell'Associazione, che sottoscrivono la quota associativa relativa alla categoria di socio, nella misura ed entro i termini fissati annualmente dall'Assemblea.

La partecipazione alla vita associativa non può essere temporanea e le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

## **ART. 8**

L'Associazione ammette tre tipologie di socio:

- a) **SOCIO FONDATORE:** colui il quale ha dato impulso alla fondazione dell'Associazione e partecipa alla sua attività; è ammesso al diritto di voto in assemblea ed è eleggibile alle cariche associative;
- b) **SOCIO ORDINARIO:** colui il quale partecipa attivamente, a vario titolo (dirigenziale, amministrativo, rappresentanza, etc.) al funzionamento dell'Associazione; è ammesso al diritto di voto in assemblea ed è eleggibile alle cariche associative;
- c) **SOCIO OPERATIVO:** colui il quale partecipa all'attività realizzativa dei fini istituzionali dell'Associazione; è ammesso al diritto di voto in assemblea ed è eleggibile alle cariche associative.

L'importo delle quote dovute annualmente da ogni tipologia di socio sarà indicato in apposita determina del Consiglio Direttivo e deliberate dall'Assemblea Ordinaria, così come qualsiasi variazione relativa alle quote stesse.

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative e ad ogni socio spetta l'elettorato attivo e passivo.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 10.

Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell'Associazione.

Tutti i soci regolarmente iscritti, ad eccezione dei soci minorenni, possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Sono altresì ammessi sostenitori esterni all'Associazione, i quali vengono definiti "PARTNERS"; tali sostenitori sono di due tipologie:

- a) **PARTNER:** colui il quale partecipa al sostentamento economico dell'associazione con elargizioni volontarie definite; non partecipa attivamente al funzionamento e all'attività realizzativa dei fini istituzionali dell'Associazione, non è ammesso al diritto di voto in assemblea e non è eleggibile alle cariche associative;
- b) **PARTNER BENEMERITO:** colui il quale partecipa al sostentamento economico con elargizioni, lasciti e donazioni volontarie; non partecipa attivamente al funzionamento e all'attività realizzativa dei fini istituzionali dell'Associazione, non è ammesso al diritto di voto in assemblea e non è eleggibile alle cariche associative.

## **ART.9**

Per essere ammessi a socio è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

- indicare nome, cognome, o denominazione per le persone giuridiche, luogo e data di nascita, luogo di residenza
- dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

E' compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda.

In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, all'Assemblea ordinaria, la quale, nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione stabilita dal Consiglio Direttivo, ed all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso di ulteriori rispetto al versamento originario.

E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

## **ART. 10**

Lo status di socio si perde:

- A. Per decadenza
- B. Per esclusione
- C. Per morosità
- D. Per recesso

I soci sono espulsi per i seguenti motivi:

- quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni, o delle deliberazioni degli organi sociali
- quando si rendano morosi del pagamento della tessera e della quota sociale. La morosità viene stabilita dal Consiglio Direttivo nei confronti di quei soci che risultino inadempienti, anche dopo un richiamo, al versamento della quota associativa o di ingresso
- quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro e il buon nome.

Le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri.

## **ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

### **ART. 11**

Gli organi dell'Associazione sono:

1. l'Assemblea dei soci
2. il Consiglio Direttivo
3. il Presidente
4. il Collegio dei Sindaci Revisori

Tutte le cariche associative sono gratuite.

### **ART. 12**

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione.

All'Assemblea, ordinaria e straordinaria hanno diritto di intervenire tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa.

All'Assemblea ordinaria dei soci spettano i seguenti compiti:

- discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo e degli altri organi dell'Associazione;
- ratificare le linee generali del programma di attività dell'Associazione;
- deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere.

All'Assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:

- deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;
- deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata in forma scritta con qualunque mezzo (consegna brevi manu, lettera, e-mail, fax) purchè vi possa essere un riscontro dell'avvenuta comunicazione, contenente i punti dell'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora e il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione.

### **ART. 13**

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Per motivi particolari il bilancio consuntivo può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) dei soci regolarmente iscritti o da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri oppure dal Collegio dei Revisori dei Conti.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed, in generale, il diritto di intervenire in Assemblea.

Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni.

#### **ART. 14**

L'assemblea ordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli soci; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima la delibera è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con presenza di almeno i  $\frac{3}{4}$  (tre quarti) dei soci; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, la delibera è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

L'assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano a maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, si rinvia a quanto previsto dal successivo art. 29.

#### **ART. 15**

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, la votazione avviene a scrutinio segreto.

Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'art. 2532, secondo comma del codice civile.

#### **ART. 16**

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di cinque consiglieri e massimo di undici membri eletti dall'Assemblea fra i soci, e resta in carica per tre esercizi.

I Membri del Consiglio sono rieleggibili. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti; il

consigliere così eletto rimane in carica fino alla successiva assemblea che può ratificare la nomina.

Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il VicePresidente, il Segretario e il Tesoriere.

Il primo Consiglio Direttivo e le relative cariche di cui al comma precedente viene nominato nell'atto costitutivo.

## **ART. 17**

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritenga necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal VicePresidente.

Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti; le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

## **ART. 18**

Il Consiglio Direttivo:

- A. redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- B. cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- C. redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- D. stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- E. nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
- F. delibera circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione dei soci, degli associati e dei partecipanti;
- G. determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
- H. svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

## **ART. 19**

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 (due terzi) dei membri e comunque almeno una volta ogni tre mesi.

La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno otto giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente.

Il Consiglio è presieduto dal presidente, ed in sua assenza dal Vice Presidente.

Dalle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto apposito verbale a cura del Segretario e sotto la responsabilità del presidente da trascrivere in apposito libro verbali del Consiglio Direttivo.

## **ART. 20**

Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma legale.

Egli presiede e convoca il Consiglio Direttivo.

Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

In caso di assenza o di impedimento anche temporaneo del Presidente tutte le sue mansioni spettano al VicePresidente.

Il Presidente può delegare il VicePresidente ovvero uno o più membri del Consiglio Direttivo al compimento di atti rientranti nelle proprie mansioni; la delega riguarderà esclusivamente mandati singoli e verrà conferita, secondo le necessità di volta in volta.

## **ART. 21**

Il Segretario cura l'attività amministrativa dell'Associazione. Tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, consiglio direttivo, registro dei soci, registro degli associati e dei partecipanti) e cura la corrispondenza dell'Associazione.

Il Tesoriere tiene aggiornata la contabilità e si occupa della conservazione della relativa documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti dell'Associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

## **ART. 22**

Il Collegio dei Sindaci Revisori, qualora sia istituito dall'assemblea o obbligatorio per legge, si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea anche tra persone non socie.

Il Collegio dei Sindaci Revisori:

- controlla l'amministrazione dell'Associazione
- vigila sull'osservanza delle leggi del presente Statuto e del regolamento interno
- accerta la regolare tenuta della contabilità e dei libri contabili e della loro corrispondenza al bilancio.

Il Collegio dei sindaci Revisori può, nell'ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

I Sindaci Revisori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

## **PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE**

## **ART. 23**

Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- eventuali erogazioni, donazioni, lasciti.

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- dai contributi annuali e straordinari degli associati;
- dai contributi dei privati;
- dai contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno delle specifiche e documentate attività o progetti;
- dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- da entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- entrate derivanti da iniziative promozionali occasionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- proventi derivanti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, anche mediante offerte di modico valore.

## **ART. 24**

Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

## **SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO**

## **ART. 25**

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo del Libro dei Soci e del libro degli associati e dei partecipanti dell'Associazione.

I libri dell'Associazione sono consultabili al socio che ne faccia motivata istanza; le eventuali copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

## **ART. 26**

Il bilancio dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere presentato dal Consiglio Direttivo entro il trentuno marzo dell'anno successivo, e approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci entro i 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio, oltre a fornire una rappresentanza veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con

distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.

#### **ART. 27**

Indipendentemente dalla relazione del bilancio annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige ogni quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

### **SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE**

#### **ART. 28**

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno i  $\frac{3}{4}$  (tre quarti) dei soci stessi.

#### **ART. 29**

In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, o per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell'Associazione, sentito, se obbligatorio per legge, l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 23/12/96 n.662, salvo diversa imposta dalla legge.

### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **ART. 30**

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.

**I SOCI FONDATORI**

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---